



Sommario

NOVITA' DEL DLGS 209/2023 RIFORMA DELLA FISCALITA' INTERNAZIONALE	2
PREMESSA.....	2
RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE	2
RESIDENZA DA CODICE CIVILE DELLE PERSONE FISICHE	2
DOMICILIO	2
PRESENZA FISICA	3
ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE	3
IL COMPUTO PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA	3
CRITERI CONVENZIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA	3
PRESUNZIONE RELATIVA PER I TRASFERIMENTI NEI PAESI A FISCLITÀ PRIVILEGIATA	4
RESIDENZA DELLE SOCIETA' ED ENTI	4
IL CRITERIO DELLA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA	5
IL CRITERIO DELLA GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE	5
CRITERI CONVENZIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA	5
PRESUNZIONE DI ESTEROVESTIZIONE	6
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC).....	6
LA DISCIPLINA DELLE CFC	6
LA PREVIGENTE DISCIPLINA DEL COMMA 4, LETTERA A)	7
IL NUOVO COMMA 4, LETTERA A).....	7
IL COORDINAMENTO CON LA GLOBAL MINIMUM TAX.....	8
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%	8
DISPOSIZIONE QUADRO PER INCENTIVI FISCALI COMPATIBILI CON DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO	9
REGIME DEGLI IMPATRIATI.....	10
RIMPATRIO (RESHORING) DI ATTIVITÀ ECONOMICHE.....	12
IMPOSIZIONE MINIMA DEI GRUPPI MULTINAZIONALI (GLOBAL MINIMUM TAX).....	14





NOVITA' DEL DLGS 209/2023 RIFORMA DELLA FISCALITA' INTERNAZIONALE

Rif. normativi:

- Legge Delega 09 agosto 2023 n.111
- D.lgs. 27 dicembre 2023 n.209 pubblicato in G.U. 28 dicembre 2023 n.301

PREMESSA

Con il D.lgs. 27.12.2023 n. 209, pubblicato sulla G.U. 28.12.2023 n. 301, sono state modificate o introdotte più norme in tema di rapporti internazionali in attuazione della delega di cui alla L. 9.8.2023 n. 111.

Il D.lgs. 209/2023 è articolato su quattro Titoli:

- il Titolo I ("Disposizioni in materia di fiscalità internazionale"), a sua volta suddiviso nel Capo I (artt. 1 e 2), che contiene norme in tema di residenza delle persone fisiche e delle società ed enti, e nel Capo II (artt. 3 - 7), che contiene norme in tema di CFC, aiuti di Stato, impatriati e reshoring di società;
- il Titolo II ("Recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale"), a sua volta suddiviso in nove Capi (artt. 8 - 60), che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva in questione;
- il Titolo III (art. 61), in tema di regime sanzionatorio dei disallineamenti da ibridi;
- il Titolo IV (artt. 62 e 63), infine, con disposizioni di carattere finanziario e che regolano l'entrata in vigore.

RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

L'art. 1 del D.lgs. 209/2023 ha **modificato i criteri di individuazione della RESIDENZA FISCALE** delle persone fisiche. In base alla nuova formulazione dell'art. 2 co. 2 del TUIR, **si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta:**

- ✓ **hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del Codice civile;**
- ✓ **hanno il domicilio nel territorio dello Stato;**
- ✓ **sono presenti nel territorio dello Stato;**
- ✓ **salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.**

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che **anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia.**

Le nuove disposizioni, in base all'art. 7 del decreto stesso, si applicano dall'1.1.2024.

Rimane invece **inalterato il co. 2-bis**, il quale individua una presunzione (relativa) di residenza per i soggetti che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

RESIDENZA DA CODICE CIVILE DELLE PERSONE FISICHE

Si richiama, ai fini della definizione di residenza, il Codice civile, tenuto conto che tale aspetto, invero, non costituisce una novità, posto che il medesimo criterio era presente anche nella formulazione previgente.

A norma dell'art. 43 co. 2 C.c. **la residenza va individuata "nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"**. Al riguardo, **la circ. Agenzia delle Entrate 18.8.2023 n. 25, Parte I, § 1.1, ha evidenziato che**, come chiarito già nella C.M. 2.12.97 n. 304/E, **per configurare la residenza non è necessaria la continuità o definitività della dimora abituale, con la conseguenza che periodi anche prolungati di assenza non ne escludono il radicamento in Italia.**

DOMICILIO





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Viene introdotta una definizione ad hoc di "**DOMICILIO**" quale criterio di individuazione della residenza fiscale. In particolare, a questi specifici fini si intende per domicilio "**il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona**".

Il legislatore ha quindi ritenuto di dare rilievo, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, agli interessi di carattere personale e familiare e non a quelli di carattere patrimoniale. In dottrina tale impostazione è stata oggetto di critica, in quanto la tassazione di un soggetto dovrebbe trovare fondamento nella "appartenenza economica" dello stesso alla comunità Stato; ad avviso di tale dottrina, il legislatore avrebbe dovuto definire il domicilio nel senso di attribuire prevalenza agli interessi personali e familiari nel caso in cui gli interessi riferibili alla sfera economica e quelli riferibili alla sfera personale non siano riconducibili ad una sola giurisdizione.

PRESENZA FISICA

In discontinuità con la precedente formulazione normativa viene poi introdotto il nuovo criterio della presenza fisica sul territorio dello Stato.

In mancanza di indicazioni specifiche, tale criterio sembra dover essere interpretato in modo letterale, valorizzando i giorni trascorsi nel nostro territorio, indipendentemente dalla residenza civilistica e dal domicilio e prescindendo dalle ragioni che hanno determinato la permanenza in Italia della persona (le quali, paradossalmente, potrebbero essere indipendenti dalla volontà delle persone di radicarsi in Italia).

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

"*Salvo prova contraria*", dal 2024, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

In base a quanto desumibile dalla Relazione illustrativa al D.lgs. 209/2023, nel nuovo contesto normativo il dato formale dell'iscrizione anagrafica sarebbe superabile dimostrando l'assenza dei criteri di collegamento previsti dalla stessa normativa interna (residenza, domicilio e presenza sul territorio), per la maggior parte del periodo di imposta, considerando anche le frazioni di giorno nel caso della presenza fisica.

IL COMPUTO PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA

L'art. 2 co. 2 del TUIR novellato considera residenti le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), presentano anche solo una delle condizioni idonee a ricollegare la residenza nel territorio dello Stato.

I suddetti criteri devono essere verificati tenendo conto anche, precisa la Relazione illustrativa, dei periodi non consecutivi.

La novità, nella formulazione in vigore dal 2024, è rappresentata dal fatto che nel computo del suddetto periodo concorrono anche le "frazioni di giorno".

Nel contesto della residenza, tuttavia, non sussistono chiarimenti sulle modalità di computo delle frazioni di giorno; è quindi utile richiamare quanto precisato nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, per il calcolo del periodo di 183 giorni di permanenza nel territorio dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa ai fini della disposizione di cui all'art. 15, paragrafo 2, lett. a) del modello OCSE.

Sul punto, la prassi nazionale (C.M. 17.8.96 n. 201/E), recependo l'orientamento internazionale (si veda il § 5 del Commentario all'art. 15 del modello OCSE), ha specificato che **nel computo dei giorni occorre includere**: le frazioni di giorno, il giorno di arrivo, il giorno di partenza, e tutti gli altri giorni trascorsi nello Stato in cui l'attività è esercitata, come i sabati e le domeniche, i giorni festivi e i giorni di ferie, i periodi di interruzione, i congedi per malattia o per decesso o malattia di un familiare, nonché i periodi di breve interruzione. Al ricorrere di tali condizioni, anche le frazioni di giorno trascorse sul territorio dello Stato concorrono al computo dei giorni di presenza come intere giornate.

In mancanza di ulteriori specificazioni, sembra quindi possibile giungere alla conclusione per cui il principio abbia valenza generale.

CRITERI CONVENZIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA

Nell'ipotesi in cui l'applicazione delle norme interne italiane e di uno Stato estero porti a configurare un caso di doppia residenza, operano i criteri dirimenti previsti all'art. 4, paragrafo 2 (*tie breaker rules*), del modello OCSE.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Si tratta dei seguenti criteri da verificare in ordine gerarchico, non essendo possibile accedere ai criteri successivi al primo qualora quest'ultimo sia stato soddisfatto:

- abitazione permanente (1° rule);
- centro degli interessi vitali (2° rule);
- luogo di soggiorno abituale (3° rule);
- nazionalità (4° rule);
- accordo fra gli Stati (criterio residuale).

PRESUNZIONE RELATIVA PER I TRASFERIMENTI NEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Il D.lgs. 209/2023, come detto, lascia inalterata la presunzione di residenza dei cittadini italiani trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'art. 2 co. 2-bis del TUIR.

ATTENZIONE: Eliminazione della Svizzera dal 2024

La novità per il 2024, sotto tale profilo, è rappresentata dalla **fuoriuscita della Confederazione elvetica dalla black list** recata dal DM 4.5.99, ad opera del DM 20.7.2023.

Per espressa previsione normativa, l'efficacia della modifica decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (avvenuta nella G.U. 28.7.2023 n. 175). **L'efficacia dell'eliminazione della Svizzera dai Paesi listati decorre quindi dal 2024.**

Tuttavia, restano ferme, ai sensi dell'art. 12 della L. 83/2023, tutte le disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo di imposta di pubblicazione del decreto (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni. In altre parole, continua a gravare sul contribuente l'onere di provare la residenza svizzera in caso di trasferimento nella Confederazione Elvetica.

RESIDENZA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

L'art. 2 co. 1 lett. a) del D.lgs. 209/23 è intervenuto sull'art. 73 co. 3 del TUIR, modificando i criteri secondo i quali è determinata la residenza fiscale dei soggetti IRES. Il medesimo intervento è stato effettuato dall'art. 2 co. 2 del D.lgs. 209/2023 sull'art. 5 co. 3 del TUIR per le società di persone e soggetti assimilati.

Nella disciplina previgente, la residenza di società ed enti era determinata sulla base dell'esistenza nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, della sede legale, della sede dell'amministrazione o dell'oggetto principale. Ora, con la novellata normativa, pur restando **invariati il requisito temporale della maggior parte del periodo d'imposta e quello formale della localizzazione della SEDE LEGALE**, alla sede dell'amministrazione ed all'oggetto principale sono subentrati, sostituendoli, la **"SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA"** e la **"GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE"**.

I nuovi criteri, pertanto, sono, fermo il requisito temporale della maggior parte del periodo di imposta:

- ✓ *localizzazione della Sede Legale;*
- ✓ *localizzazione della Sede di direzione effettiva;*
- ✓ *localizzazione della Gestione ordinaria in via principale.*

La Relazione illustrativa al D.lgs. 209/2023 precisa che, al pari di quanto previsto per la residenza delle persone fisiche, **tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una società nel territorio dello Stato.**

Le modifiche apportate sembrano così recepire i più corretti orientamenti interpretativi, che già avevano enfatizzato il ruolo del luogo in cui sono assunte le decisioni apicali e strategiche ed in cui si svolge la gestione ordinaria della società (si rimanda, per un'analisi esaustiva e per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, alla sentenza Cass. 20.1.2023 n. 1753).

Le nuove formulazioni dell'art. 73 co. 3 e dell'art. 5 co. 3 del TUIR **si applicano dal periodo di imposta** successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.lgs. 209/2023. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare si tratta del **2024**.

ATTENZIONE:

Restano nell'ordinamento tributario dei riferimenti alla sede dell'amministrazione e all'oggetto principale nel DPR 131/86 (art. 4) e soprattutto nel D.lgs. 346/90 concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo l'art. 2 co. 3 lett. b) del D.lgs. 346/90, in particolare, si considerano esistenti nello Stato, e quindi attratte all'imposizione se il defunto o il donante non erano residenti in Italia, le azioni o quote di società, e le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Preso atto del mancato coordinamento delle diverse norme, bisogna chiedersi se possa verificarsi che una società sia considerata non residente ai fini del TUIR e residente ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, o viceversa. Si propende per la risposta negativa, perché la nuova formulazione sembra semplicemente voler puntualizzare il modo in cui si debbano intendere i precedenti criteri, riformulandoli in modo più chiaro senza discostarsene nella sostanza.

IL CRITERIO DELLA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA

La sede di direzione effettiva si identifica, secondo il nuovo art. 73 co. 3 del TUIR (e il nuovo art. 5 co. 3 lett. d) del TUIR), nella "continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente (l'associazione) nel suo complesso".

Sotto il profilo testuale, quindi, **la norma non individua la sede di direzione effettiva in un luogo, ma in una attività**; dal punto di vista sistematico, tuttavia, essa deve essere interpretata nel senso per cui ciò che rileva è il luogo dove sono assunte tali decisioni (in questo senso si esprime la Relazione illustrativa al D.lgs. 209/2023).

Il riferimento è alle decisioni apicali che indirizzano l'attività dell'ente e ne definiscono le strategie. Anche la "sede dell'amministrazione" era intesa in questo senso, ma **l'attuale formulazione della norma permette di individuare il concetto in modo più immediato e di evitare che si possano confondere gli "atti di amministrazione" con gli "atti amministrativi",** laddove i primi riguardano le decisioni gestionali e strategiche per il governo della società, mentre i secondi hanno carattere **routinario ed esecutivo, costituendo quello che viene chiamato anche day-to-day management** (e che finisce con l'identificarsi con la gestione ordinaria di cui al paragrafo successivo).

Peraltro, la scelta di riferirsi alla sede di direzione effettiva rimanda in modo diretto al *place of effective management* che è presente in quasi tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia come criterio dirimente in caso di doppia residenza.

Inoltre, **un obiettivo non secondario della modifica**, come si rileva dalla lettura della Relazione illustrativa, è **quello di evitare, nella ricerca della sede della direzione effettiva, che si dia troppo rilievo al ruolo dei soci che si limitino ad attività di supervisione e monitoraggio dell'attività della controllata.** Questo può valere **tanto per i soci persone fisiche quanto per le società controllanti che svolgano un'attività di direzione e coordinamento che non sconfini nell'eterodirezione** (solo in quest'ultimo caso si giustificerebbe l'attribuzione della residenza alla controllata).

IL CRITERIO DELLA GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE

Anche questa innovazione aiuta, infatti, a identificare il criterio di collegamento con l'oggetto della società, ovvero la sua attività ("il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso"), e non con l'oggetto dell'attività stessa.

Così, una società immobiliare (o una holding di partecipazioni) può essere residente all'estero se lì ha luogo la sua gestione ordinaria, che costituisce l'oggetto della società, nonostante gli immobili (o le partecipazioni), che costituiscono l'oggetto della gestione, siano localizzati in Italia.

Nella nuova formulazione della norma si dà risalto alla circostanza che la gestione ordinaria debba essere principale, intendendo così che una gestione che interessi un ramo secondario dell'azienda può dare vita, se radicata nel territorio dello Stato, solo ad una stabile organizzazione. Per determinare se la gestione sia effettivamente principale, si può fare ricorso a parametri quantitativi (in primis il fatturato, oppure il numero dei dipendenti) oppure qualitativi (se l'attività esercitata nel territorio dello Stato sia tipica oppure strumentale o accessoria).

CRITERI CONVENZIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA RESIDENZA

Nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni vi è di solito un rimando alle norme in vigore negli Stati contraenti allo scopo di individuare un soggetto come residente dell'uno o dell'altro. Nel caso in cui le norme interne dovessero causare un caso di doppia residenza (ad esempio perché uno Stato considera un soggetto residente per l'esistenza della sede legale, l'altro per la sede della direzione effettiva), subentrano dei criteri (*tie breaker rules*) che di solito affermano la prevalenza della sede della direzione effettiva.

Nelle più recenti Convenzioni, sulla base dell'ultima versione del modello OCSE (2017), i casi di doppia residenza sono, invece, risolti mediante un accordo tra le Amministrazioni degli Stati contraenti (peraltro, secondo quanto suggerisce il modello, il primo dei criteri sulla base dei quali orientarsi per l'accordo è proprio l'ubicazione della sede di direzione effettiva).





PRESUNZIONE DI ESTEROVESTIZIONE

Il D.lgs. 209/23 ha **modificato** anche il co. 5-bis dell'art. 73 del TUIR, che contiene **una presunzione di residenza per le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo** (ex art. 2359 co. 1 c.c.) **in società ed enti residenti in Italia, qualora essi siano controllati da soggetti residenti nel territorio dello Stato oppure siano amministrati da organi composti per la maggior parte da soggetti residenti.**

La modifica è di natura **esclusivamente formale** ed elimina il riferimento, contenuto nella precedente versione del co. 5-bis, alla sede dell'amministrazione.

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

Secondo l'art. 3 co. 1 lett. e) ed f) della Legge Delega L. 111/2023, il legislatore delegato, nel contesto del recepimento della direttiva 2022/2523/UE, è tenuto a garantire una **semplificazione e una razionalizzazione del regime delle Controlled Foreign Companies (CFC)**, al fine di coordinare tale regime con la direttiva suddetta (Pillar 2).

In attuazione di questa previsione, l'art. 3 del D.lgs. 209/2023 interviene sul regime delle CFC, **coordinando la verifica del livello impositivo della partecipata estera con la disciplina della tassazione minima globale del 15%** attraverso la modifica dell'art. 167 co. 4 lett. a) del TUIR.

Inoltre, vengono introdotte le seguenti disposizioni nell'art. 167 del TUIR:

- il nuovo co. 4-bis, che **disciplina ai fini in esame la rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente**, definita nell'Allegato A del D.lgs. 209/2023 (si veda di seguito);
- i nuovi co. 4-ter e 4-quater, che disciplinano un innovativo regime opzionale di imposizione sostitutiva.

Pertanto, in sede di attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale, nell'ambito delle novità che riguardano la fiscalità internazionale occorre considerare quelle relative alla disciplina delle CFC nell'ottica di una sua semplificazione.

A tal fine l'articolo 3 del Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023, pubblicato nella GU 28 dicembre 2023, n. 301, va a modificare l'articolo 167 del Tuir, **applicandosi le novità a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs, ovvero dal 2024 per i soggetti solari.**

LA DISCIPLINA DELLE CFC

La disciplina delle CFC riguarda le imprese estere controllate, come testimoniato dalla stessa rubrica dell'articolo 167 del Tuir. **Essa si applica alle persone fisiche, ai soggetti che producono redditi in forma associata e alle società di cui all'articolo 73 del Tuir (comprese le loro stabili organizzazioni per i soggetti esteri della lettera d) che controllano soggetti non residenti** in base ai commi 2 e 3.

Sono considerati tali i soggetti non residenti:

- controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1;
- per i quali oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1.

Si considerano altresì soggetti controllati non residenti:

- le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui al comma 2;
- le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 168-ter del Tuir (cosiddetta *branch exemption*).

La disciplina della CFC si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- **sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%** (essendo questa la novità introdotta dal Dlgs 209/2023);
- **oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie che ricomprendono i cosiddetti *passive income*** ai sensi dell'articolo 167, comma 4, lettera b), Tuir.

La lettera b) è rimasta invariata e ricomprende gli interessi e i redditi generati da attivi finanziari, i canoni e gli altri redditi generati da proprietà intellettuale, i dividendi e i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, i redditi da leasing finanziario, i redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie, i proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente, i proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso





o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

LA PREVIGENTE DISCIPLINA DEL COMMA 4, LETTERA A)

Il testo previgente della citata lettera a) stabiliva, quale prima condizione (accanto a quella concomitante denominata *passive income*), che "sono **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia**. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile".

Il provvedimento in questione è quello del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2021, prot. n. 376652. **Di fatto occorreva effettuare un confronto fra il tax rate effettivo estero e il tax rate virtuale interno**. Il primo è pari al rapporto fra l'imposta estera e l'utile ante imposte da bilancio, mentre il secondo è pari al rapporto fra l'imposta virtuale italiana e l'utile ante imposte da bilancio.

Al di là della circostanza per cui il citato provvedimento del 2021 individuava le modalità semplificate per il conteggio del tax rate virtuale interno, **la procedura si è sempre connotata per una notevole complessità, dovuta alla necessità di ricalcolare le imposte estere alla luce delle disposizioni fiscali nazionali**.

IL NUOVO COMMA 4, LETTERA A)

Le modifiche apportate alla lettera a) del comma 4, che si applicano a partire dal 2024, rispondono all'obiettivo di semplificare la norma in questione. La norma così riformulata prevede, pertanto, quanto segue: "**sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15%. La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal già menzionato bilancio**.

A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti dev'essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate".

Viene, pertanto, stabilito che la tassazione effettiva non debba essere inferiore al 15%. Ma è anche previsto che tale tassazione effettiva per i soggetti non residenti sia pari al rapporto fra le imposte (sia quelle correnti sia quelle anticipate e differite) che risultano dal bilancio rispetto all'utile ante imposte. Si tratta, in altre parole, di un semplice conteggio del tax rate effettivo come rapporto fra le imposte di bilancio e l'utile ante imposte.

Così come si fa comunemente per i bilanci delle imprese residenti. Senonché trattandosi di soggetti non residenti, viene richiesta la condizione che il bilancio estero sia assoggettato a revisione e certificazione da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero di localizzazione, i cui esiti siano utilizzati dal revisore del soggetto residente in Italia ai fini del giudizio sul bilancio annuale o su quello consolidato.

In tali casi, pertanto, si utilizza la semplificazione del tax rate effettivo del soggetto non residente calcolato nella maniera sopra descritta. Tuttavia, può esservi la circostanza per cui il bilancio del soggetto estero non sia assoggettato a revisione o il cui esito non sia utilizzato dal revisore italiano. **In questo caso si torna ad una logica che era propria del regime previgente, per cui per non incorrere nelle regole della CFC occorre verificare che il soggetto estero non sia assoggettato ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia**. Per come la norma era stata scritta la norma in prima battuta, **non figura la circostanza per cui questo test potesse essere applicato anche nel caso in cui la tassazione effettiva fosse inferiore al 15%**.

Questa situazione è abbastanza comune nel caso in cui il soggetto non residente sia, ad esempio, una holding e fra i suoi componenti positivi di reddito vi siano dividendi (o plusvalenze) che non sono assoggettati integralmente a tassazione nello Stato estero. Si tratta, infatti, di una condizione che, secondo le regole italiane per cui i dividendi sono imponibili soltanto nella misura del 5%, comporta che la tassazione effettiva del soggetto percettore dei dividendi risulti notevolmente inferiore rispetto al tax rate nominale del 24%. Pertanto, i pareri delle commissioni parlamentari rilasciati sulla norma avevano evidenziato la palese disparità della norma stessa che, nei casi delle holding estere con meccanismi di tassazione simili





all'Italia, avrebbe comportato l'applicazione della CFC senza consentire, invece, la disapplicazione attraverso il test più laborioso, mirante a verificare quale sarebbe stata la tassazione virtuale italiana per il soggetto estero.

A tale mancanza ha posto rimedio il testo finale dell'articolo 3 del Dlgs 209/2023 inserendo, accanto alla previsione di assenza di bilancio estero revisionato, anche quella per cui la tassazione effettiva sia inferiore al 15%, e prevedendo che in ambedue i casi vi sia comunque la possibilità di disapplicare la disciplina della CFC ricorrendo al vecchio metodo di confronto fra ETR effettivo e *virtual tax rate*.

Viene, pertanto, sempre riconosciuta la facoltà di avvalersi del regime "ordinario", in alternativa alla diretta applicazione della disciplina CFC, anche nei casi in cui il nuovo calcolo semplificato dell'aliquota effettiva non risulti soddisfatto.

Sarà quindi possibile continuare ad applicare il criterio che già dal 2018 si basa sul confronto della tassazione effettiva con quella virtuale domestica.

IL COORDINAMENTO CON LA GLOBAL MINIMUM TAX

Viene poi introdotto nel corpo dell'articolo 167 del Tuir il nuovo comma 4-bis, che stabilisce che:

"Ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), rileva anche l'IMPOSTA MINIMA NAZIONALE EQUIVALENTE, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente.

Ai fini del precedente periodo, l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'articolo 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente".

Nella sostanza viene previsto che, ai fini del calcolo della CFC, si tenga in considerazione anche quanto introdotto, sempre nello stesso Dlgs 209/2023, ai fini della Global minimum tax, che, per i soggetti di maggiori dimensioni (ovvero con ricavi annui pari a superiori a 750 milioni di euro) che fanno parte di un gruppo multinazionale, prevede un meccanismo di imposizione minima a tre fasi. In particolare, ai fini del tax rate effettivo che rileva per la CFC, si tiene in considerazione anche l'imposta minima nazionale equivalente disciplinata dall'allegato A del citato decreto legislativo. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce poi il meccanismo di funzionamento. Infatti, poiché l'imposta minima nazionale equivalente si applica su base giurisdizionale, per tutte le società controllate localizzate nel medesimo Stato, ai fini dell'allocation della quota dell'imposta alla singola società controllata estera, si prevede che l'imposta minima nazionale equivalente assolta rilevi in misura corrispondente al prodotto tra tale imposta e il rapporto tra i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%

Un'ulteriore semplificazione è poi prevista con l'introduzione del comma 4-ter, in base al quale viene stabilito che **"In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b)".**

Appare, quindi, evidente la finalità semplificatoria laddove viene previsto che, in alternativa a quanto stabilito al comma 4, lettera a) in tema di tax rate effettivo del soggetto non residente, i soggetti residenti, che sono potenzialmente assoggettati alla disciplina della CFC per ciò che concerne le imprese controllate non residenti, possono corrispondere un'imposta sostitutiva pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio, senza considerare le imposte che hanno concorso a quell'utile, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.





Come chiarito dalla Relazione illustrativa si tratta di una norma con evidenti finalità di semplificazione, che introduce un meccanismo opzionale alternativo con la finalità di evitare la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva in capo alle società controllate ovvero alle stabili organizzazioni estere. **La disposizione opzionale propone una semplificazione ai fini della determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero, sia dal lato della base imponibile sia dal lato dell'aliquota impositiva.**

Per ciò che concerne la **base imponibile** la semplificazione consiste nel far perno sul risultato economico di bilancio ante imposte della società controllata ovvero della stabile organizzazione. L'utilizzo di valori contabili e non fiscali non si presta a particolari manipolazioni della base imponibile atteso che gli unici costi non monetari, di cui è consentita la deduzione, sono gli ammortamenti, mentre le svalutazioni e gli accantonamenti a fondi rischi, che potrebbero ridurre la base imponibile, non sono deducibili. **Non vi sono neppure particolari tematiche a livello di transfer pricing, in quanto eventuali trasferimenti di costi a favore di altre entità del gruppo non destano, in linea di principio, criticità perché, se sono entità a fiscalità privilegiata, esse registrano un corrispondente componente positivo di reddito soggetto alle medesime regole a cui è soggetta l'entità che ha registrato il corrispondente costo e se, invece, sono entità a fiscalità ordinaria, per definizione il rischio non sussiste.**

Quanto **all'aliquota impositiva** si fa riferimento al 15% che è previsto come livello di tassazione minima ai fini della Global minimum tax.

Si tratta di un'opzione che, se esercitata, ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione s'intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. L'opzione si applica per tutte le entità controllate estere che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 167, ovvero i cui proventi da cosiddetti redditi passivi ammontano ad almeno un terzo dei proventi complessivi.

Infine, il comma 4-quater di nuova introduzione stabilisce che *"Le disposizioni di cui al comma 4-ter si applicano a condizione che i bilanci di esercizio sono oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato"*. Il nuovo comma 4-quater prevede che la disposizione del comma 4-ter, relativa all'opzione per l'imposta sostitutiva del 15% in luogo dei conteggi della CFC, si applichi a condizione che i bilanci dei soggetti controllati non residenti siano soggetti a revisione e certificazione, in quanto ciò costituisce una minima garanzia di affidabilità delle loro risultanze contabili. Con riferimento a quest'ultima disposizione, si precisa che l'utilizzo dei bilanci certificati della controllata avviene sotto la responsabilità della società controllante residente nel territorio dello Stato italiano.

Principio "all in all out". Nel caso di esercizio dell'opzione, viene previsto che la medesima debba essere effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti che possiedono *passive income* superiori ad un terzo dei proventi da essi realizzati ex art. 167 co. 4 lett. b) del TUIR.

DISPOSIZIONE QUADRO PER INCENTIVI FISCALI COMPATIBILI CON DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

L'art. 4 del D.lgs. 209/2023 introduce, con decorrenza 2024 per i soggetti con esercizio equivalente all'anno solare, un quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, al fine di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato.

In sintesi, **la norma**, di carattere generale, **individua le condizioni nel rispetto delle quali è possibile introdurre specifiche misure di incentivo fiscale aventi natura di aiuti di Stato.**

La disposizione quadro è introdotta in attuazione dell'art. 9 co. 1 lett. h) ed i) della L. 111/2023, in base al quale:

- è prevista la revisione della fiscalità di vantaggio *"in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, privilegiando le fattispecie che rientrano nell'ambito del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di consentire il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione da parte della Commissione europea"*;
- si intende *"favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali nei riguardi delle imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle zone economiche speciali"*.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE, **ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli incentivi di natura fiscale sono riconosciuti esclusivamente al rispetto delle condizioni previste in relazione al quadro europeo di riferimento.**





In particolare, gli incentivi fiscali sono riconosciuti (art. 4 co. 1 del D.lgs. 209/2023):

- **se autorizzati dalla Commissione europea** ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;
- **se previsti** nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I e II, nonché delle condizioni delle specifiche categorie di aiuto di cui al Capo III, del regolamento UE 651/201419;
- **se previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti relativi agli aiuti "de minimis"**, che considerano compatibili con il mercato interno misure di importo limitato ove siano rispettate le specifiche condizioni previste da tali regolamenti.

La norma in esame fa riferimento, nello specifico, al regolamento 1407/2013, al regolamento 1408/2013 (relativo agli aiuti nel settore agricolo) e al regolamento 717/2014 (relativo agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura). Si tenga presente che, dall'1.1.2024, il regolamento 1407/2013 è stato tuttavia sostituito dal regolamento 2831/2023 che ha innalzato il limite "de minimis" a 300.000 euro nel triennio, dal 2024.

REGIME DEGLI IMPATRIATI

L'art. 5 del D.lgs. 209/2023 riscrive, in modo più restrittivo, la disciplina relativa al **regime agevolativo degli impatriati**, prima prevista dall'art. 16 del D.lgs. 147/2015.

In base al nuovo regime, sono agevolati nella misura del 50% (in luogo della previgente misura del 70%) i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR ove ricorrano le seguenti condizioni:

- ✓ i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
- ✓ i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
- ✓ l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;
- ✓ i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L'art. 5 del D.lgs. 209/2023 individua un complesso intreccio di norme aventi ad oggetto la decorrenza del nuovo regime, l'abrogazione del precedente e i regimi transitori. **La decorrenza in generale è dal periodo di imposta 2024.**

L'art. 5 co. 9, ultimo periodo del D.lgs. 209/2023 stabilisce che le disposizioni abrogate continuano a trovare applicazione: nei confronti dei

- ✓ soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023;
- ✓ per i lavoratori sportivi i cui contratti siano stati stipulati entro il 31.12.2023.

L'art. 5 co. 10 del D.lgs. 209/2023 dispone poi un'applicazione prolungata del nuovo regime in relazione ai soggetti che abbiano trasferito la residenza anagrafica nel 2024 e abbiano acquistato un immobile residenziale entro il 31.12.2023.

Dal quadro sopra illustrato emerge come dal 2024 si determini la coesistenza di tre regimi agevolativi validi, rispettivamente, per:

- ✓ i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti fino al 29.4.2019;
- ✓ i trasferimenti di residenza in Italia avvenuti dal 30.4.2019 e fino al 2023;
- ✓ i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024, fatta eccezione per i soggetti che, avendo trasferito la residenza anagrafica entro il 31.12.2023, possono ancora fruire del regime di cui all'art. 16 del D.lgs. 147/2015.

La seguente tabella confronta le caratteristiche del nuovo regime previsto dall'art. 5 del D.lgs. 209/2023, valido per i trasferimenti di residenza avvenuti dal 2024 (fatta eccezione per quanto previsto dal regime transitorio), con quelle del "vecchio" regime valido anche per i trasferimenti di residenza anagrafica avvenuti entro il 31.12.2023.

	Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023	Trasferimenti di residenza dal 2024 (eccetto regime transitorio)
Residenza estera progressa	2 periodi di imposta	3 periodi di imposta (6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)
Impegno a mantenere la residenza in Italia	2 anni	4 anni





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Redditi agevolati - Natura	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"
Redditi agevolati - Entità	Nessun limite	Limite annuo di 600.000 euro
Misura dell'agevolazione	Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi	Reddito imponibile al 50% Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore
Durata dell'agevolazione	5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)	5 periodi di imposta (5 + 3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia	Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta <i>ante</i> trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)	La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa
Qualificazione o specializzazione	Nessuna	Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Nell'ipotesi in cui l'attività sia prestata in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il **requisito minimo di permanenza all'estero è di:**

- ✓ **sei periodi d'imposta**, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- ✓ **sette periodi d'imposta**, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto) ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Ai fini della verifica del requisito della residenza estera pregressa, in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del D.lgs. 209/2023, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero, alternativamente, se:

- ✓ **sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);**
- ✓ **hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni.**

In altre parole, è espressamente ammesso l'accesso al beneficio per i soggetti non iscritti all'AIRE che siano in grado di dimostrare la residenza estera pregressa mediante il ricorso ai criteri convenzionali.

L'art. 5 co. 1 lett. c) del D.lgs. 209/2023 richiede che **l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato**, tale requisito risulta soddisfatto se l'attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno.

Si riconosce l'applicazione del regime anche per i redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori che si trasferiscono in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con lo stesso soggetto (o con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo) **presso il quale è stato impiegato all'estero**; pertanto, dovrebbero risultare validi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in vigore dell'art. 16 del D.lgs. 147/2015, in relazione alla possibilità di fruire dei benefici anche laddove il lavoratore si trasferisca in Italia ma continui a svolgere attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro estero in modalità smart working.

Quanto alla necessaria o meno sussistenza del nesso di collegamento tra il trasferimento (=rimpatrio) e l'esistenza di un rapporto di lavoro il problema potrebbe riguardare in modo particolare i soggetti che, al fine di rientrare nel regime transitorio disposto dall'art. 5 co. 9 secondo periodo del D.lgs. 209/2023 abbiano provveduto ad effettuare l'iscrizione anagrafica, entro il termine utile del 31.12.2023, senza tuttavia aver ancora firmato un contratto di lavoro.





STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

In tali casi potrebbe essere invocato il filone giurisprudenziale di recente affermatosi, volto a subordinare le agevolazioni legate al rientro alla sola sussistenza dei requisiti di legge in capo alla persona e non agli ulteriori requisiti richiesti dall'Amministrazione finanziaria.

Quanto al requisito richiesto per accedere all'agevolazione in riferimento al fatto che i lavoratori debbano essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.lgs. 28.6.2012 n. 108 e dal D.lgs. 9.11.2007 n. 206, tale requisito era già presente nella versione precedente della normativa in tema con la precisazione che veniva richiesta la condizione per cui "i lavoratori rivestono ruoli direttivi **ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**".

L'ipotesi di elevata qualificazione e specializzazione ricorre a fronte del:

- ✓ conseguimento di un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
- ✓ possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 6.11.2007 n. 206, limitatamente all'esercizio delle professioni ivi regolamentate.

La nuova versione dell'agevolazione unifica le tre ipotesi prospettate (manager, lavoratori qualificati e specializzati, lavoratori autonomi) in una sola, richiedendo, per tutti i lavoratori, il conseguimento di una qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT (oggi aggiornata, CP 2021).

Nel nuovo contesto sembrerebbero agevolati, oltre ai lavoratori in possesso di laurea (almeno triennale), anche quelli che abbiano effettuato un diverso ciclo di istruzione triennale post diploma (es. istituzioni di alta formazione artistica e musicale o equivalenti esteri); **sarebbero, invece, esclusi i lavoratori che, pur avendo indubbia preparazione manageriale o adeguate competenze tecniche, non possano documentare il conseguimento di un titolo di istruzione superiore.**

Nel nuovo regime sono agevolate le seguenti tipologie di reddito:

- ✓ i redditi di lavoro dipendente;
- ✓ i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- ✓ i redditi di lavoro autonomo "derivanti dall'esercizio di arti e professioni", esclusi dal beneficio i redditi di lavoro autonomo non aventi natura professionale (ad esempio, i diritti d'autore).

Rispetto al previgente regime i redditi di impresa non sono più agevolati. Il D.lgs. 209/2023 dispone, all'art. 6, una specifica agevolazione (con efficacia subordinata ad autorizzazione comunitaria) per "i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata".

Al ricorrere delle condizioni di legge, è previsto un abbattimento dell'imponibile fiscale su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro. Si tratta di una novità assoluta, posto che i previgenti regimi non prevedevano alcun limite al reddito agevolabile.

RIMPATRIO (RESHORING) DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

L'art. 6 del D.lgs. 209/2023 ha introdotto, con decorrenza, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il 2024, un **nuovo regime agevolato per le attività economiche "impatriate" in Italia**. Esso riguarda i redditi derivanti da attività di impresa e arti e professioni esercitate in forma associata, **svolte in un Paese extra-UE** e trasferite nel territorio dello Stato.

Il regime agevolato coinvolge i redditi derivanti da attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo e trasferite nel territorio dello Stato.

A rigore, **il termine "attività economiche" dovrebbe essere inteso in senso ampio**, tale da includere ogni tipologia di attività economica. Con riferimento all'attività d'impresa, costituisce attività d'impresa qualsiasi attività economica di produzione o scambio di beni e servizi, indipendentemente dal soggetto che la esercita.

Il termine dovrebbe quindi ricomprendere qualsiasi attività di produzione e scambio, anche se svolta da soggetti senza scopo di lucro. Rimane il dubbio delle attività svolte dalle società di mero godimento, quali le holding di partecipazione statiche; per tali imprese, invero, la stessa Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 5.8.2016 n. 69 e nella risposta a interpello 31.10.2019 n. 460 (con riferimento ai valori fiscali in ingresso per le società trasferite in Italia di cui all'art. 166-bis del TUIR), ha precisato che, nonostante i destinatari dell'art. 166-bis siano i soggetti che esercitano "imprese commerciali", la norma si applica anche se tali soggetti (che si trasferiscono in Italia) sono "mere" holding di partecipazione, quali titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata.

Le attività economiche oggetto di rimpatrio devono essere esercitate in forma associata: **dal disposto normativo, l'agevolazione risulta quindi esclusa per gli imprenditori individuali** (i quali, dal 2024, non possono più beneficiare nemmeno





del regime dei lavoratori impatriati). Per che cosa si debba intendere per attività esercitata "in forma associata", si dovrebbe intendere che l'espressione vada intesa in senso atecnico, includendo cioè qualsiasi attività svolta in forma non individuale (l'agevolazione, infatti, vede quale soggetti beneficiari naturali le società di capitali).

Le attività economiche trasferite in Italia devono essere svolte in un Paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 co. 1 del D.lgs. 209/2023). L'agevolazione non si applica quindi alle attività trasferite in Italia precedentemente svolte in un Paese dell'Unione europea o in Norvegia, Islanda o Liechtenstein.

Non è chiaro, tuttavia, se sussista un periodo minimo di svolgimento dell'attività all'estero o come lo stesso debba essere dimostrato, sebbene non sia previsto alcun ruling preventivo obbligatorio. Lo svolgimento dell'attività in un Paese extra-UE potrebbe rinvenirsi sulla base di elementi fattuali, ad esempio, la sussistenza di uno stabilimento all'estero.

La norma non specifica, inoltre, che cosa si debba intendere per attività economiche "trasferite" nel territorio dello Stato. Sul punto, la Relazione illustrativa al D.lgs. 209/2023 precisa solo che fra le attività economiche trasferite coinvolte dall'agevolazione rientrano anche le attività d'impresa esercitate da società appartenenti al medesimo gruppo.

Il trasferimento dovrà comunque coinvolgere gli asset (o il ramo d'azienda) e non solo la residenza del soggetto giuridico cui si riferiscono.

Dovrebbe essere comunque esclusa dall'agevolazione l'inizio in Italia di un'attività completamente diversa da quella già svolta all'estero, non trattandosi, in tal caso, di un vero e proprio "trasferimento".

L'agevolazione, quindi, riguarderebbe solo attività già esercitate (in un Paese extra-UE) ed impatriate, e non l'avvio di nuove.

Un altro aspetto non disciplinato dalla norma riguarda il profilo quantitativo di determinazione del reddito agevolabile nel caso di trasferimento parziale.

Nell'ipotesi in cui, ad esempio, solo alcuni dei rami aziendali detenuti all'estero siano oggetto di trasferimento in Italia, sarà opportuno tenere contabilità separate e Conti economici sezionali al fine di determinare il reddito oggetto di agevolazione. Nel trasferimento solo parziale dell'attività sarà, inoltre, da chiarire se l'agevolazione coinvolge il solo reddito riferito all'attività estera trasferita, con esclusione di quella successivamente implementata (ex novo) in Italia.

Sono, invece, espressamente escluse dalle attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento (art. 6 co. 2 del D.lgs. 209/2023). È opportuno quindi chiarire quali operazioni comportino l'effettivo "trasferimento" in Italia delle attività economiche svolte all'estero.

Ad esempio, per una società avente sede in Svizzera (Paese extra-UE) che trasferisce (sede legale e attività) in Italia, l'agevolazione spetterebbe per tutta l'attività complessivamente svolta e trasferita nel territorio dello Stato; diversamente, se la stessa società svizzera svolgesse già in Italia parte dell'attività per mezzo di una stabile organizzazione, l'agevolazione non spetterebbe per l'attività attribuibile alla stabile organizzazione stessa poiché già esercitata nel territorio nei 24 mesi antecedenti al trasferimento. Analogamente, l'agevolazione non risulterebbe applicabile al conferimento, da parte di una società estera, di una stabile organizzazione italiana in una società di diritto italiano, in quanto l'attività relativa alla stabile organizzazione è già svolta nel territorio dello Stato prima del "trasferimento" (conferimento).

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.lgs. 209/2023, i redditi delle attività di impresa e di lavoro autonomo trasferite nel territorio dello Stato alle condizioni sopra evidenziate non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP, per il 50% del relativo ammontare.

Ai fini della determinazione dei redditi detassati, si devono mantenere separate evidenze contabili, tali da consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

Il regime agevolato si applica nel periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e nei cinque periodi d'imposta successivi: l'agevolazione opera, nella sostanza, per sei periodi d'imposta.

In caso di delocalizzazione delle attività trasferite in Italia (c.d. "offshoring") l'agevolazione viene meno nel caso in cui il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio dello Stato, anche parzialmente, le attività precedentemente "impatriate": nei cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione; ovvero nei dieci successivi se si tratta di grandi imprese (come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE).

La decadenza dal regime opera, quindi, in caso di delocalizzazione delle attività fuori del territorio dello Stato, tanto in un Paese UE quanto in un Paese extra-UE, nel "periodo di sorveglianza" pari a cinque periodi d'imposta successivi alla scadenza del regime, esteso a dieci per le grandi imprese.

In caso di decadenza dall'agevolazione, l'Amministrazione finanziaria recupera (c.d. *recapture*), con gli interessi, le imposte non pagate in costanza del regime agevolato: la disciplina non prevede l'applicazione di sanzioni.





IMPOSIZIONE MINIMA DEI GRUPPI MULTINAZIONALI (GLOBAL MINIMUM TAX)

Il decreto legislativo 27 dicembre 2023 n. 209, attuativo dell'articolo 3, comma 1 lettere c), d), e) e f) della Legge 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) ricomprende, in particolare, agli articoli da 8 a 60, il recepimento della direttiva 2022/2523/UE sull'imposizione minima globale, introducendo la cosiddetta **GLOBAL MINIMUM TAX** che in questo modo scatta dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023, quale termine stabilito per il recepimento della direttiva.

I soggetti passivi sono le realtà societarie di maggiori dimensioni, trattandosi delle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

In sintesi, il meccanismo si articola nella presenza di tre forme di imposta minima: quella **integrativa (IIR – Income Inclusion Rule) – Imposta Minima Integrativa**, ovvero l'imposta dovuta da un'impresa capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano un'imposizione inferiore al 15% nel Paese in cui sono localizzate. Il meccanismo impositivo si caratterizza per una modalità dall'alto verso il basso in quanto prevede che l'IIR vada applicata dall'impresa nella posizione più elevata nella catena partecipativa; quella **suppletiva (UTPR – UnderTaxed Payments Rule)**, che entra in gioco solo quando l'imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l'imposta minima integrativa.

L'imposta minima suppletiva ha una funzione di salvaguardia del sistema (regola di backstop), applicandosi solo in circostanze specifiche in cui l'imposizione integrativa non viene prelevata con l'imposta minima integrativa; quella **nazionale (QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top Up Tax)**, che scatta qualora per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui il tax rate effettivo si attesti al di sotto della misura consentita del 15% come tassazione minima.

Quest'ultima è una facoltà prevista dalla direttiva (e adottata dall'Italia) per cui gli Stati possono introdurre un'**imposta minima nazionale**.

Il meccanismo di funzionamento si articola in tre fasi, essendovi in primis l'imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese ha scelto di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (**QDMTT**); poi vi sarà l'imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato attraverso una imposta minima nazionale (**IIR**); infine l'imposizione integrativa (**UTPR**) da parte dei Paesi che adottano le regole Globe, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l'imposizione integrativa dovuta in relazione alle imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata o lo è stata solo in parte.

Si parte dall'utile o dalla perdita contabile netta dell'esercizio, calcolati in conformità ai principi contabili usati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato, prima delle rettifiche da consolidamento, per poi apportare una serie di variazioni in aumento e in diminuzione. Si applicano le regole tipiche del transfer pricing nei rapporti fra entità di differenti Stati nonché quelle tipiche del rendiconto della stabile organizzazione nei rapporti fra questa e la propria casa madre. La dichiarazione annuale andrà presentata entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce (in via transitoria al diciottesimo mese successivo per il primo esercizio). Pertanto, i soggetti "solari" presenteranno la dichiarazione annuale relativa al 2024 entro il 30 giugno 2026 e quella per il 2025 entro il 31 marzo 2027. Il versamento va fatto in due rate, per il 90% entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento, per il restante 10% entro il mese successivo al termine per la dichiarazione annuale.

Sintetizzando, il meccanismo applicativo a tre fasi è il seguente:

- ✓ quella integrativa (**IIR – Income Inclusion Rule**), l'imposta dovuta da una capogruppo in relazione alle imprese del gruppo che scontano un'imposizione inferiore al 15% nel Paese in cui sono localizzate;
- ✓ quella suppletiva (**UTPR – UnderTaxed Payments Rule**), che entra in gioco solo quando l'imposizione integrativa non viene prelevata attraverso l'imposta minima integrativa;
- ✓ quella nazionale (**QDMTT – Qualified Domestic Minimum Top Up Tax**), che scatta qualora per le imprese di un gruppo che operano in Italia si determini una situazione tale per cui il tax rate effettivo si attesti al di sotto della misura consentita del 15% come tassazione minima

In concreto il funzionamento prevede, prima di tutto, l'imposizione integrativa da parte del Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale scontano una bassa imposizione se tale Paese ha scelto di introdurre una imposta minima nazionale qualificata (**QDMTT**); poi vi sarà l'imposizione integrativa da parte del Paese di localizzazione della partecipante diretta o indiretta, tenendo conto di quanto eventualmente prelevato con un'imposta minima nazionale (**IIR**); infine l'imposizione integrativa (**UTPR**) da parte dei Paesi che adottano le regole Globe, in cui il gruppo multinazionale è presente con altre imprese, nelle ipotesi in cui l'imposizione integrativa per le imprese del gruppo soggette a bassa imposizione non è stata prelevata o lo è stata solo in parte.

